



**COMUNE DI BORGETTO**  
*CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO*

## *REGOLAMENTO COMUNALE*

**TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALE  
ILLECITI - WHISTLEBLOWING POLICY**

---

*Approvato con deliberazione della Giunta Municipale n 62 del 12 Settembre  
2019*

---

## **Indice**

Art.1 Definizioni

Art.2 Finalità del regolamento

Art.3 Chi può segnalare (c.d. whistleblower)

Art.4 Oggetto della segnalazione

Art.5 Fatti e atti che non costituiscono oggetto di segnalazione

Art.6 Contenuto della segnalazione

Art.7 Tempi della segnalazione

Art.8 Come segnalare

Art.9 Soggetto destinatario della segnalazione

Art.10 Gestione e verifica della segnalazione

Art.11 Comunicazione esito segnalazione al whistleblower

Art.12 Obblighi di riservatezza sull'identità del whistleblower

Art.13 Obblighi di riservatezza e diritto di accesso

Art.14 Tutela del whistleblower

Art.15 Responsabilità del whistleblower

Art.16 Obblighi del personale del Comune di BORGETTO

Art.17 Pubblicazione del regolamento

## Art. 1 Definizioni

1. Il whistleblower è il dipendente pubblico che segnala illeciti a cui abbia assistito o di cui sia venuto a conoscenza in ragione dello svolgimento della propria attività lavorativa. Esso svolge, dunque, un ruolo di interesse pubblico segnalando condotte illecite ai competenti uffici aziendali.
2. Il whistleblowing consiste nell'attività di regolamentazione delle procedure volte ad incentivare e proteggere le segnalazioni del dipendente pubblico.

## Art. 2 Finalità del regolamento

1. Il Comune di Borgetto è impegnato a garantire una costante implementazione delle strategie volte alla prevenzione della corruzione e dell'illegalità. In tale ottica, il regolamento è finalizzato a:  
promuovere all'interno dell'Ente la cultura della legalità, intendendo la funzione del whistleblowing quale forma di collaborazione tra il Comune di Borgetto ed il suo personale;
2. incentivare le segnalazioni relative a fenomeni corruttivi o comunque illeciti, tutelando i soggetti che in buona fede segnalano condotte o comportamenti illeciti dei quali siano venuti a conoscenza in ragione della propria attività lavorativa;
3. fornire istruzioni semplici, chiare ed efficaci circa il contenuto, i destinatari e le modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché sulle forme di tutela previste dall'ordinamento;

## Art. 3 Chi può segnalare (c.d. whistleblower)

1. Possono segnalare fatti o condotte illecite a cui abbiano assistito o di cui siano venuti a conoscenza in ragione dello svolgimento della propria attività lavorativa: i dipendenti, i collaboratori, i consulenti, e tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo, svolgono attività all'interno del Comune di Borgetto.

## Art. 4 Oggetto della segnalazione

1. Le condotte illecite oggetto di segnalazione sono considerate rilevanti quando riferite a comportamenti, anche omissivi, rischi, reati o irregolarità, consumati o tentati, a danno dell'interesse pubblico. In particolare le segnalazioni possono riguardare:
  - a) l'intera gamma dei reati contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del Codice Penale commessi contro il Comune di Borgetto, disciplinati dal Codice Penale;
  - b) le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa del Comune di Borgetto, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati;
  - c) i fatti in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento del Comune di Borgetto a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ivi compreso l'inquinamento dell'azione amministrativa (a titolo meramente esemplificativo: sprechi, nepotismo, demansionamento, ripetuto mancato rispetto dei tempi procedurali, assunzioni non trasparenti, irregolarità contabili, false dichiarazioni, violazione delle norme ambientali e di sicurezza sul lavoro, ecc.).
2. Le condotte illecite segnalate devono necessariamente riguardare situazioni di cui il whistleblower sia venuto direttamente a conoscenza "in ragione del rapporto di lavoro", ossia a causa o in occasione di esso. Si deve trattare, dunque, di fatti accaduti all'interno della propria amministrazione o comunque relativi ad essa.

#### Art. 5

### **Fatti e atti che non costituiscono oggetto di segnalazione**

1. La segnalazione non può avere ad oggetto rimostranze di carattere personale del segnalante o rivendicazioni e istanze che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro e/o nei rapporti con superiore gerarchico o colleghi, per le quali occorre fare riferimento alla normativa contrattuale generale.

#### Art. 6

### **Contenuto della segnalazione**

1. La segnalazione deve contenere tutti gli elementi utili per consentire di effettuare le dovute verifiche e/o accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

Nello specifico, la segnalazione deve contenere:

- le generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta all'interno del Comune;
- l'indicazione, con relativa descrizione, del fatto o comportamento oggetto di segnalazione;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui il fatto è stato commesso;
- il nominativo/i di colui o coloro che ha/hanno posto in essere i fatti segnalati;
- ogni altra informazione utile per l'istruttoria finalizzata alla ricostruzione dei fatti segnalati.

#### Art. 7

### **Tempi della segnalazione**

1. La segnalazione deve essere, non solo completa ed esaustiva, ma anche tempestiva al fine di consentire un'immediata istruttoria da parte degli organi competenti di questo Comune.

#### Art. 8

### **Come segnalare**

1. Ogni segnalazione deve essere resa secondo il modulo predisposto dal Comune di Borgetto e messo a disposizione sul sito internet, [www.comune.borgetto.pa.it](http://www.comune.borgetto.pa.it) nell'area "Amministrazione Trasparente" nella sezione "Altri contenuti" – sottosezione "Corruzione".

2. Il modulo deve essere compilato in ogni sua parte, al fine di raccogliere tutti gli elementi utili alla ricostruzione del fatto e ad accertare la fondatezza di quanto segnalato.

3. La segnalazione può essere presentata anche con dichiarazione diversa da quella prevista nel modulo di cui al comma 1, purché contenente gli elementi essenziali indicati in quest'ultimo.

#### Art. 9

### **Soggetto destinatario della segnalazione**

1. La segnalazione deve essere presentata al Responsabile della prevenzione della corruzione del Comune di Borgetto tramite la piattaforma disponibile sul sito internet dell'Ente finalizzata a garantire la riservatezza del denunciante.

2. Nelle more della entrata in funzione della piattaforma di cui al comma 1 la segnalazione deve essere presentata:

- in forma cartacea all'interno di una busta chiusa con la dicitura "riservata personale" recante il seguente indirizzo: Responsabile della prevenzione della corruzione del Comune di Borgetto -

Piazza V. Emanuele Orlando – Borgetto;

- mediante invio elettronico al seguente indirizzo [segretario.borgetto@pec.it](mailto:segretario.borgetto@pec.it) inserendo nell'oggetto la seguente dicitura "RPC". L'indirizzo è monitorato esclusivamente dal Responsabile della prevenzione della corruzione e da un suo delegato, che ne garantiscono la riservatezza.

Non saranno prese in considerazione le segnalazioni non accompagnate da copia del documento d'identità in corso di validità.

3. Qualora le segnalazioni riguardino il Responsabile della prevenzione della corruzione, gli interessati inviano le segnalazioni stesse direttamente all'ANAC con le modalità descritte nella deliberazione n. 6/15 (paragrafo 4.2).

#### Art. 10

### **Gestione e verifica della segnalazione**

1. Il Responsabile della prevenzione della corruzione prende in carico personalmente la segnalazione e dopo avere proceduto nel pieno rispetto delle garanzie di riservatezza alla protocollazione della segnalazione in apposito registro, verifica la fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione stessa.

2. Il Responsabile della prevenzione della corruzione qualora ritenuto necessario richiede chiarimenti al segnalante e/o ad altri soggetti coinvolti nella segnalazione, sempre con l'adozione delle necessarie cautele volte a garantire la riservatezza.

3. Il Responsabile della prevenzione della corruzione, sulla base di una valutazione dei fatti oggetto della segnalazione, può decidere, in caso di evidente e manifesta infondatezza, di archiviare la segnalazione.

4. Nel caso la segnalazione risulti fondata il Responsabile della prevenzione della corruzione, in relazione ai profili di illiceità, provvede a comunicare l'esito dell'accertamento ai seguenti soggetti, tenuto conto della competenze da ciascuno di essi esercitate:

- Sindaco
- Responsabile del Settore nell'ambito del quale si è verificato il fatto
- Ufficio per i procedimenti disciplinari
- Autorità giudiziaria
- Corte dei Conti sezione giurisdizionale
- ANAC
- Dipartimento della Funzione Pubblica.

5. La valutazione da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione dovrà concludersi entro 30 giorni dal ricevimento della segnalazione.

6. Il Responsabile della prevenzione della corruzione rende conto nella Relazione Annuale di cui all'art. 1 comma 14 della Legge 190/2012, con modalità tali da garantire la riservatezza dei segnalanti, del numero di segnalazioni ricevute e del loro stato di avanzamento.

#### Art. 11

### **Comunicazione esito segnalazione al whistleblower**

1. Al termine della procedura il Responsabile della prevenzione della corruzione da comunicazione al whistleblower dell'esito della segnalazione dallo stesso presentata.

#### Art. 12

### **Obblighi di riservatezza sull'identità del whistleblower**

1. Nella fase di gestione e verifica della segnalazione nonché nell'ambito del procedimento

disciplinare eventualmente avviato nei confronti del soggetto cui si riferiscono i fatti oggetto della segnalazione, l'identità del whistleblower deve essere protetta, anche nei rapporti con i terzi cui l'amministrazione dovesse rivolgersi per le verifiche o per iniziative conseguenti alla segnalazione.

2. Il Responsabile della prevenzione della corruzione deve garantire il rispetto dell'anonimato del soggetto segnalante; la violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare nonché delle ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

3. In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001, l'identità del segnalante può essere rivelata quando è presente il consenso del segnalante.

4. Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

#### Art. 13

### **Obblighi di riservatezza e diritto di accesso**

1. Al fine di tutelare la riservatezza dell'identità del soggetto che effettua la segnalazione, il documento, inteso quale atto di segnalazione, non può essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti, ricadendo nell'ambito delle ipotesi di esclusione di cui all'art. 24, comma 1, lett. a) e comma 2, della L. 241/1990 e s.m.i..

#### Art. 14

### **Tutela del whistleblower**

1. Il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione ovvero all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione.

2. La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

3. Il segnalante che sia licenziato a motivo della segnalazione è reintegrato nel posto di lavoro ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23.

4. Le tutele di cui al presente articolo non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia di cui al comma 1 ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave).

#### Art. 15

### **Responsabilità del whistleblower**

1. Rimane impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del whistleblower nel caso in cui la segnalazione sia calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 del codice civile.

2. Nei casi in cui la segnalazione riporti informazioni false o nel caso in cui sia stata resa con dolo o colpa grave, le tutele previste all'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 cessano i propri effetti.

Art. 16

**Obblighi del personale del Comune di Borgetto**

1. Tutto il personale dipendente che presta, a qualsiasi titolo, servizio per il Comune di Borgetto è tenuto a garantire la massima collaborazione al Responsabile della prevenzione della corruzione.
2. Il dipendente che, essendo a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio di informazioni rilevanti per l'accertamento dei fatti segnalati, rifiuta, senza giustificato motivo, la collaborazione richiesta dal Responsabile della prevenzione della corruzione ovvero rende dichiarazioni false o reticenti, è soggetto alla responsabilità disciplinare, fatta salva la comunicazione all'Autorità Giudiziaria in presenza di circostanze penalmente rilevanti.

Art. 17

**Pubblicazione del regolamento**

1. Il presente regolamento è pubblicato sul sito internet del comune [www.comune.borgetto.pa.it](http://www.comune.borgetto.pa.it), sia nell'area Atti normativi sia nell'area "Amministrazione Trasparente" sezione "Altri contenuti" – sottosezione "Corruzione".